



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;

VISTO il Programma Operativo Nazionale *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione

Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017 e decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n.150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “*Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari*” con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987;

VISTO l’articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, ai commi 240, 241, 242 e 245 dell’art.1, disciplina i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento e gli interventi complementari rispetto ai Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

VISTO in particolare, il comma 242 dell'articolo 1 della sopracitata Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di Azione e Coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 183/1987;

VISTO il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che *“allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.”*;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che, in linea con il dettato normativo dell'art. 15 del suddetto Decreto Legge n.78, adotta il *“Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”*, rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017;

VISTO il predetto *“Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”*, che, nell'ambito della strategia finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego, prevede l'immissione di 1.000 unità di personale aggiuntivo e che definisce a tal fine una dotazione complessiva di euro 105 milioni, indicandone la distribuzione a livello territoriale per singola Regione;

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”*;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*;

VISTA la Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* 2014 – 2020 (POC SPAO) ed in particolare l'Asse *“Occupazione”*, Obiettivo Tematico 8 ed in particolare la priorità di investimento 8vii *“la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (..)”*;

CONSIDERATO che, in attuazione del sopra richiamato “*Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro*”, il quadro finanziario del POC SPAO prevede, nell’Asse “*Occupazione*”, una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l’impiego per un importo complessivo di euro 105.000.000,00;

CONSIDERATA la Convenzione, prot. n. 23 del 19 aprile 2019, sottoscritta tra l’ANPAL e la Regione Lombardia, individuata come Organismo Intermedio per l’attuazione delle attività relative al rafforzamento dei centri per l’impiego, pianificate a valere sul POC SPAO, Asse “*Occupazione*”, Obiettivo Tematico 8;

CONSIDERATE le risorse pari ad euro 14.175.000,00 attribuite alla Regione Lombardia, come previsto nel “*Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro*” e richiamato nell’art. 4 della suddetta Convenzione;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono impegnate a favore della Regione Lombardia, individuata come Organismo Intermedio del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, per lo svolgimento delle attività per l’attuazione del Piano di rafforzamento dei centri per l’impiego, risorse pari ad € 14.175.000,00 a valere sul POC SPAO, Asse “*Occupazione*”, Obiettivo Tematico 8.
2. Con successivo atto amministrativo saranno rese note le modalità di gestione dell’intervento.

Articolo 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell’ANPAL www.anpal.gov.it.

ROMA,

Dott. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)